



COMUNE DI NEVIANO

NUOVA IMU

La NUOVA IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui all'Art. 1, commi 739 – 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ACCONTO ENTRO IL 16 GIUGNO 2021

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale o assimilata, salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), aree fabbricabili, terreni agricoli. (Legge 160/2019, art. 1, comma 740).

I soggetti passivi sono il proprietario, l'usufruttuario, l'enfiteuta e il titolare del diritto di superficie (superficiario), il titolare del diritto d'uso e di abitazione, il locatario finanziario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto, il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare, a seguito di provvedimento di separazione/divorzio, il concessionario di aree demaniali, l'amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali (portineria) (Legge 160/2019, art. 1, comma 740).

Per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, fermo restando i presupposti previsti dalla legge, tra cui l'obbligo di registrazione del contratto.

RESIDENTI ALL'ESTERO: la legge di Bilancio 2021 comma 48 dell'art. 1 per i pensionati esteri titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia prevede la riduzione del 50% dell'IMU, la riduzione si applica su una sola unità immobiliare ad uso abitativo, purché non locata o data in comodato d'uso gratuito, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato in 2 rate (1 rata 50% entro il 16/06 – 2 rata a congruaglio entro il 16/12). E' ammesso il pagamento in un'unica soluzione entro il 16/06, calcolato applicando le seguenti aliquote:

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	0,20 %
Aree edificabili	1,06 %
Immobili del gruppo "D" (soggetti al provento statale dello 0,76%)	1,06 %
Per gli altri immobili	1,06 %

CODICI MODELLO F24 PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE F881

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni	3914	
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	

IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO DEVE ESSERE EFFETTUATO IN AUTOLIQUIDAZIONE; ogni contribuente dovrà autonomamente o con l'ausilio di un professionista – CAF, conteggiare e stampare l'F24 per il pagamento del tributo. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore ad euro 5,00.

SPORTELLO INFORMAZIONI Gli uffici del Servizio Tributi sono a disposizione *il Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00*